

Pal. 958/2014  
Car 6446/2014



**TRIBUNALE DI FROSINONE**  
**Sezione Lavoro**

Il Giudice del Lavoro, Dott. Massimo Lisi, nel giudizio con R.A.L. n.958/2014, promosso da **LIBURDI Cristina, PERRUZZA Simona, DE ANGELIS Fedora, SPILABOTTE Elisabetta, LEONE Davide, RAPONI Mirko, PROIA Pietro, PAPIRO Mario, CALIFANO Domenico, ANTONELLIS Donato, MOLLICA Michele, PESCE Riccardo, ROCCA Robert, GARGIULO Antonio, TOCCI Sandro, PATRIZI Adriano, FARGNOLI Pietro, FORMISANO Ciro, ORLANDI Emiliano, MACERA Pasqualina, TRIBELLI Antonio, MUNETTI Egidio, VONA Giammarco e QUINTILIANI Lorenzo**, tutti rappresentati e difesi dall'Avv. Antonio Pileggi, nei confronti di **FROSINONE MULTISERVIZI S.p.A.**, in liquidazione, in persona del Presidente del Collegio dei Liquidatori, suo legale rappr.te p.t., Dott. Umberto Lombardi, rappresentata e difesa dall'Avv. Stefano Scattone, a scioglimento della riserva formulata all'udienza del 31.5.2014, osserva quanto segue.

Con ricorso depositato il 7.4.2014, i soggetti indicati in epigrafe hanno convenuto in giudizio la Frosinone Multiservizi S.p.A. deducendo: 1) di essere stati reintegrati dalla società a seguito delle sentenze n.1032 del 18 luglio 2012, n.206 del 29.01.2013 e n.209 del 29 gennaio 2013 del Giudice del Lavoro del Tribunale di Frosinone, che avevano dichiarato, tra l'altro, l'inefficacia dei licenziamenti loro intimati in data 8.4.2011, all'esito di una procedura di riduzione di personale ai sensi della L. n.223 del 1991; 2) di essere stati nuovamente licenziati il 30.06.2013, con lettera di risoluzione del rapporto lavorativo pervenuta il 12.06.2013, a seguito di una nuova procedura di licenziamento collettivo avviata dalla Frosinone Multiservizi S.p.A. con comunicazione del 18.03.2013; 3) di ritenere illegittimo il licenziamento collettivo loro intimato da ultimo, per violazione dei criteri di scelta, ovvero, in subordine, di ritenerlo inficiato da vizio procedurale per omesso invio della comunicazione ex art. 4, comma 9, L. n.223 del 1991.

Tutto ciò ed altro premesso, i ricorrenti hanno rassegnato le seguenti conclusioni: *"- accertare e dichiarare l'illegittimità del licenziamento per violazione dei criteri di scelta e, in applicazione dell'art. 18, quarto comma, L.*

*n.300 del 1970, ordinare la reintegrazione dei ricorrenti nel posto di lavoro con condanna della Multiservizi Frosinone S.p.A. in liquidazione a risarcirgli il danno in misura pari al massimo previsto dalla suddetta norma; - in subordine, previo accertamento della violazione delle procedure richiamate dall'art.4, comma 2 e ss., L. n.223 del 1991, ivi compresa la comunicazione ex art.4, comma 9, della stessa legge, in applicazione del terzo periodo del settimo comma dell'art. 18, L. n.300 del 1970, condannare la resistente a risarcire il danno ai ricorrente nella misura massima ivi prevista, pari a 24 mensilità. Nell'ipotesi denegata in cui il rapporto di lavoro fosse ritenuto comunque cessato, condannare la resistente a pagare al ricorrente l'indennità di mancato preavviso nella misura prevista dal CCNL applicato al rapporto. Con vittoria di spese processuali".*

Si è costituita in giudizio la Frosinone Multiservizi S.p.A., deducendo l'intervenuta decadenza dei ricorrenti Vona Giammarco, Formisano Ciro, Antonellis Donato, Fagnoli Pietro, Macera Pasqualina, Tribelli Antonio, Patrizi Adriano e Musetti Egidio, per omessa tempestiva impugnazione dei licenziamenti intimati, ovvero per tardiva introduzione del giudizio. Nel merito, ha impugnato e contestato estensivamente le domande avanzate nell'atto introduttivo del giudizio in quanto infondate, chiedendone il rigetto. In via subordinata, ha chiesto detrarsi dal risarcimento eventualmente riconosciuto agli attori quanto loro percepito in virtù di altri impieghi assunti in data successiva al licenziamento.

Con riguardo all'eccezione sollevata dalla convenuta di intervenuta decadenza per omessa tempestiva impugnazione dei licenziamenti intimati ovvero per tardiva introduzione del giudizio, da parte dei ricorrenti Vona Giammarco, Formisano Ciro, Antonellis Donato, Fagnoli Pietro, Macera Pasqualina, Tribelli Antonio, Patrizi Adriano e Musetti Egidio, va osservato che il lavoratore ha l'onere di impugnare il licenziamento irrogatogli "a pena di decadenza entro 60 giorni dalla ricezione della sua comunicazione" (art. 6, comma 1, I. n. 604 del 1966). Al primo termine di sessanta giorni per l'impugnazione scritta stragiudiziale si è aggiunto un secondo termine di centottanta giorni da tale impugnazione per l'introduzione del giudizio o per la comunicazione alla controparte della richiesta di conciliazione o di arbitrato (art. 1, comma 38, L. n.92 del 2012, che ha così novellato ancora l'art. 6, comma 2, L. n.604 del 1966), con la previsione in questo caso di un ulteriore termine di sessanta giorni per l'introduzione del giudizio in caso di rifiuto o di mancato accordo (art.32, comma 1, che ha così novellato i primi due commi dell'art. 6, I. n. 604 del 1966).

L'impugnazione del licenziamento nel termine di decadenza di sessanta giorni deve avvenire "con qualsiasi atto scritto, anche extragiudiziale, idoneo a rendere nota la volontà del lavoratore" (art. 6, comma 1, L. n.604 del 1966).

Orbene, nel caso di specie, dopo la produzione documentale operata in corso di causa dalla difesa attorea, l'eccezione di parte resistente risulta superata, tranne che per le posizioni di Fagnoli Pietro, in ordine al quale nulla è stato dedotto e/o allegato quanto alla tempestiva impugnativa del recesso, nonché di Vona Giammarco e Patrizi Adriano, per i quali invece manca la prova dell'avvenuto ricevimento da parte della Multiservizi (che l'ha contestato) dell'impugnativa di recesso.

Nel merito, la domanda proposta dagli altri ricorrenti deve ritenersi fondata, nei limiti di seguito precisati.

Deve osservarsi che è pacifico che nel caso di specie la convenuta ha omesso di effettuare la comunicazione ex art.4, comma 9, L. n.223/91, contenente l'elenco dei lavoratori licenziati con indicazione per ciascuno del nome, del luogo di residenza, della qualifica, del livello di inquadramento, dell'età, del carico di famiglia, nonché la puntuale indicazione delle modalità con le quali sono stati applicati i criteri di scelta.

Si osservi che la norma tassativamente impone questo obbligo al datore di lavoro, senza operare alcuna distinzione - come invece preteso dalla difesa di parte convenuta - tra le ipotesi in cui l'attività cessi e quelle in cui invece continui, con organico ridimensionato. Si osservi che secondo la giurisprudenza di legittimità tale disposizione è finalizzata a consentire ai lavoratori interessati, alle organizzazioni sindacali e agli organi amministrativi di controllare la correttezza dell'operazione e la rispondenza agli accordi raggiunti (*Cass. n.3603 del 16.2.2010; conf. Cass. n.16805 dell'8.11.2003*).

Può convenirsi con la difesa della convenuta sul fatto che la comunicazione *de qua* non avrebbe necessitato di una specifica indicazione delle modalità con le quali erano stati applicati i criteri di scelta dei lavoratori da licenziare, essendo stati licenziati tutti i dipendenti in conseguenza della cessazione di ogni attività aziendale. Ma ciò non ha fatto venir meno l'obbligo aziendale di comunicare - ex art. 4, comma 9, L. n.223/91 - quantomeno l'elenco dei lavoratori licenziati (con indicazione per ciascuno del nome, del luogo di residenza, della qualifica, del livello di inquadramento, dell'età, del carico di famiglia).

Non può invece sostenersi che via sia stata da parte della società una violazione dei criteri di scelta nella individuazione dei dipendenti da porre in mobilità, ai sensi dell'art.5, comma 1, della legge n.223/1991.

Al riguardo va considerato che, con la comunicazione di avvio della procedura di mobilità del 18.03.2013 (*doc. n.2 della produzione della società*), la Multiservizi ha attivato una procedura di licenziamento di tutto

il personale, pari a n. 236 unità, per cessazione dell'attività produttiva, all'esito della quale in data 30.6.2013 ha provveduto a risolvere tutti i rapporti di lavoro in essere, come risulta dal libro unico in atti e dalla cessazione delle posizioni I.N.A.I.L. ed I.N.P.S. (docc. nn.3 e 4 della produzione della società).

Risulta evidente, quindi, che non vi è stata alcuna violazione del criterio di scelta indicato nella lettera di apertura della procedura, considerato che tutti i dipendenti della Multiservizi sono stati contestualmente licenziati e che la resistente dal 30.06.2013 - il dato è rimasto incontestato - non svolge alcuna attività produttiva.

In definitiva, esclusa la denunciata violazione dell'art.5, comma 1, L. n.223/1991, e ribadita la accertata violazione della disposizione di cui all'art.4, comma 9, L. cit., va affermata la illegittimità dei licenziamenti impugnati.

Quanto alle conseguenze dell'accertata illegittimità del recesso, va osservato che l'art.5, comma 3, della L. n.223/1991, nella formulazione applicabile *ratione temporis* alla presente fattispecie, come modificato dall'art.1, comma 46, della L. n.92/2012, dispone che *"qualora il licenziamento sia intimato senza l'osservanza della forma scritta, si applica il regime sanzionatorio di cui all'articolo 18, primo comma, della legge 20 maggio 1970, n. 300, e successive modificazioni. In caso di violazione delle procedure richiamate all'articolo 4, comma 12, si applica il regime di cui al terzo periodo del settimo comma del predetto articolo 18. In caso di violazione dei criteri di scelta previsti dal comma 1, si applica il regime di cui al quarto comma del medesimo articolo 18. Ai fini dell'impugnazione del licenziamento si applicano le disposizioni di cui all'articolo 6 della legge 15 luglio 1966, n. 604, e successive modificazioni"*.

Orbene, deve ritenersi che il parallelismo, quanto al regime sanzionatorio, riconosciuto dalla giurisprudenza di legittimità tra la violazione dell'art.4, comma 9, L. n.223/1991 e l'inosservanza delle procedure richiamate dall'art.4, comma 12, della medesima legge comporti attualmente l'operatività della norma di cui al terzo periodo del settimo comma dell'art.18 della legge n.300/1970 che, tramite richiamo al quinto comma dello stesso articolo, prevede soltanto il pagamento in favore del lavoratore illegittimamente licenziato di una indennità risarcitoria onnicomprensiva determinata tra un minimo di dodici mensilità e un massimo di ventiquattro mensilità dell'ultima retribuzione globale di fatto, ferma restando la risoluzione del rapporto dalla data del licenziamento.

Spetta quindi ai ricorrenti (con l'eccezione dei decaduti Vona Giammarco, Fagnoli Pietro e Patrizi Adriano) l'indennità predetta che,

tenuto conto, da un lato, dell'anzianità di servizio non elevata degli attori, nonché della definitiva cessazione dell'attività della società, appare corretto limitare alla misura minima di dodici mensilità.

In conclusione, deve dichiararsi l'intervenuta decadenza dei ricorrenti Vona Giammarco, Fagnoli Pietro e Patrizi Adriano dalla facoltà di impugnare il licenziamento loro intimato in data 12.6.2013, con conseguente dichiarazione di inammissibilità dell'azione giudiziaria dagli stessi promossa.

Deve poi dichiararsi la intervenuta risoluzione del rapporto di lavoro tra gli altri ricorrenti e la convenuta dalla data del licenziamento (12 giugno 2013), con condanna della società convenuta al pagamento, in favore di ciascuno di questi ricorrenti, di una somma pari a dodici mensilità dell'ultima retribuzione globale di fatto, oltre interessi legali sul capitale annualmente rivalutato, dalla scadenza dei singoli ratei del credito e sino al soddisfo.

Alcuna indennità di mancato preavviso spetta poi ai ricorrenti, in quanto il licenziamento con effetto dal 30.06.2013 è stato intimato con comunicazioni pervenute il 12.06.2013, nel rispetto del periodo di preavviso previsto.

Vanno compensate interamente le spese di lite tra gli attori Vona Giammarco, Fagnoli Pietro e Patrizi Adriano e la convenuta, tenuto conto del tenore della decisione che ha riguardato questi lavoratori.

Quanto alle spese di lite degli altri ricorrenti, esse, liquidate come in dispositivo, possono essere compensate nella misura di un terzo, considerato l'accoglimento delle sole domande subordinate, ponendosi la restante parte a carico della società convenuta.

#### **P . Q . M .**

1) dichiara l'intervenuta decadenza dei ricorrenti VONA Giammarco, FARGNOLI Pietro e PATRIZI Adriano dalla facoltà di impugnare il licenziamento loro intimato dalla convenuta in data 12.6.2013 e, per l'effetto, dichiara l'inammissibilità dell'azione giudiziaria dagli stessi promossa;

2) dichiara illegittimo il licenziamento intimato dalla convenuta agli altri ricorrenti;

3) condanna la società convenuta al pagamento, in favore di LIBURDI Cristina, PERRUZZA Simona, DE ANGELIS Fedora, SPILABOTTE Elisabetta, LEONE Davide, RAPONI Mirko, PROIA Pietro, PAPIRO Mario, CALIFANO Domenico, ANTONELLIS Donato, MOLLICA Michele, PESCE Riccardo, ROCCA Robert, GARGIULO Antonio, TOCCI Sandro, FORMISANO Ciro,

ORLANDI Emiliano, MACERA Pasqualina, TRIBELLI Antonio, MUSETTI Egidio e QUINTILIANI Lorenzo, di una indennità risarcitoria pari a dodici mensilità dell'ultima retribuzione globale di fatto, oltre interessi legali sul capitale annualmente rivalutato, dalla scadenza dei singoli ratei del credito e sino al soddisfo;

4) dichiara risolto il rapporto di lavoro tra le parti alla data del licenziamento;

5) rigetta per il resto il ricorso;

6) compensa interamente le spese di lite tra i ricorrenti VONA Giammarco, FARGNOLI Pietro e PATRIZI Adriano e la resistente;

7) compensa tra gli altri ricorrenti e la convenuta, nei limiti di 1/3, le spese di lite, ponendo il residuo, liquidato in €.4.400,00 per compenso professionale, oltre I.V.A, C.P.A. e rimborso forfettario per le spese generali, a carico della convenuta.

Si comunichi.

Frosinone, 30.6.2014

Il Giudice del Lavoro  
Dott. Massimo Lisi



Depositato in Cancelleria  
oggi, ..... 30 giu. 2014  
IL FUNZIONARIO

